

IL DECRETO-LEGGE N. 105 DEL 2023: DECRETO “GIUSTIZIA OMNIBUS”

*Solo con un grande e inevitabilmente parziale sforzo di sintesi si può definire questo, come da alcuni è stato fatto, un “decreto giustizia”. In realtà, come si capisce subito dalla sua stessa denominazione, il **decreto n. 105 del 10 agosto 2023**, recante “disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura nonché in materia di personale della Magistratura e della Pubblica amministrazione”, è l’ennesimo **provvedimento “omnibus”** che contiene una serie di misure molti distanti tra loro, senza una minima organicità.*

*Dalle intercettazioni alla tutela dell’orso marsicano, dal reato di incendio boschivo all’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, dalla destinazione della quota Irpef dell’otto per mille all’abolizione degli obblighi di isolamento e autosorveglianza rispetto al Covid, dagli interventi sul processo minorile a quelli sull’organizzazione del Ministero della Cultura: un unico provvedimento contiene i **temi più disparati**, a simboleggiare come meglio – o forse sarebbe il caso di dire “peggio” – non si potrebbe l’ormai comprovata **incapacità del governo** di procedere seguendo una **visione chiara** e una linea omogenea.*

*Questi decreti “omnibus” sono davvero una costante di questo esecutivo e configurano un **problema democratico**: tutto è sempre più accentrato nelle mani dell’esecutivo e di una maggioranza che si limita a prendere ordini e a votare, con il **Parlamento** che in pratica viene sempre più spesso **esautorato di ruolo e funzioni**.*

*Ha avuto perfettamente ragione il [deputato del PD-IDP Andrea Casu](#), nel corso del suo intervento in Aula, a sottolineare che ancora una volta viene utilizzato lo strumento della **decretazione d’urgenza al di fuori del perimetro che la Costituzione gli concede**, che come ha più volte sostenuto la Corte costituzionale non può consistere in un’attività normativa che disciplina materie eterogenee.*

*Nel merito, poi, basti sottolineare l’intervento sul tema delicato delle **intercettazioni per reati di criminalità organizzata**, che rischia di essere un **clamoroso boomerang**: il governo ha di fatto stabilito che tutte le intercettazioni disposte nei procedimenti in corso prima dell’entrata in vigore del decreto non sono utilizzabili. E non basta aver previsto che la nuova legge si applichi anche ai procedimenti in corso, perché se con ciò si intendesse che si applica anche alle intercettazioni già disposte prima dell’entrata in vigore vi sarebbe un conflitto di costituzionalità.*

Ancora una volta all'interno della maggioranza, in particolare tra Forza Italia e gli altri partiti, sono peraltro emerse, come ha sottolineato nella sua [dichiarazione di voto sulla fiducia il deputato del PD-IDP Federico Gianassi](#), "posizioni inconciliabili in materia di giustizia che hanno reso sino ad oggi, al di là di tante dichiarazioni, pressoché nulla l'iniziativa del Governo e del Parlamento e queste differenze tra chi vuole aumentare le intercettazioni e chi vuole ridurle sono così insanabili che, prima o poi, esploderanno definitivamente".

Oltre ad un **abbassamento della guardia** rispetto al fronte **Covid** su cui c'è solo da augurarsi, considerando l'attuale aumento dei contagi, che non bisognerà pentirsi, criticabili sono anche le modifiche della normativa relativa alla destinazione della quota dell'**otto per mille dell'Irpef** attribuita alla **diretta gestione statale**: non vengono stanziati risorse aggiuntive e ci si limita ad ampliare la lista dei beneficiari, riducendo di fatto il finanziamento per importanti destinazioni attualmente previste, tra cui la lotta alla fame nel mondo, l'assistenza ai migranti e l'adeguamento strutturale degli edifici scolastici.

Grave, poi, è la norma riguardante l'**organizzazione del Ministero della Cultura**, che permette di applicare uno *spoils system* generalizzato per cambiare tutti i dirigenti sia di prima, sia di seconda fascia. È una decisione che causerà asservimento alla politica nei prossimi mesi e grande confusione dopo. "Per fare tutto questo – [come ha sottolineato ancora Andrea Casu](#) – si vuole articolare il Ministero della Cultura in dipartimenti con le loro direzioni generali e non più, quindi, direttamente in direzione generali, come è sempre stato per questo Ministero, fatta eccezione per una brevissima parentesi tra il 2004 e il 2006, quando c'era anche lo sport e si tentò, senza buon esito, di creare i dipartimenti".

Il gruppo del PD-IDP, come ha sottolineato il nostro deputato [Marco Lacarra nella sua dichiarazione di voto finale](#), ha **votato contro** questo **provvedimento**, ritenuto "irricevibile, non solo perché tradisce nei suoi presupposti il dettato costituzionale, ma anche per i suoi contenuti".

Detto ciò, ecco, in sintesi, le **principali misure** in esso contenute:

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" [AC 1373](#).

Assegnato alle Commissioni riunite I Affari Costituzionali e II Giustizia.

INTERCETTAZIONI (ART. 1)

Si stabilisce che la **disciplina speciale in materia di intercettazioni**, attualmente contemplata per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di **criminalità organizzata** o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse, si applichi anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il **traffico illecito di rifiuti** e di **sequestro di persona** a scopo di estorsione, o commessi con **finalità di terrorismo** o avvalendosi delle condizioni previste dall'**articolo 416-bis** del **codice penale** o al fine di agevolare l'attività delle **associazioni di tipo mafioso**.

Nel corso dell'esame in Commissione si è intervenuto sul contenuto del **decreto autorizzativo di intercettazioni** tra presenti mediante inserimento di captatore informatico, in materia di **modalità esecutive** delle **intercettazioni** e in tema di **utilizzabilità** dei risultati delle **intercettazioni** in un **procedimento diverso**.

INFRASTRUTTURE DIGITALI CENTRALIZZATE PER LE INTERCETTAZIONI (ART. 2)

Vengono istituite apposite **infrastrutture digitali interdistrettuali**, con l'obiettivo di assicurare più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle **attività di intercettazione** eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero. Viene anche individuato un graduale percorso, con l'emanazione di una serie di **decreti ministeriali**, per consentire di localizzare presso queste infrastrutture l'**archivio digitale** previsto dalle norme vigenti e, successivamente, di effettuare le stesse intercettazioni. Con una modifica apportata in sede referente, si prevede che le spese relative all'intercettazioni siano indicate.

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ INFORMATICA E DI CYBERSICUREZZA (ART. 2-BIS)

In sede referente sono stati introdotti diversi interventi normativi volti ad implementare il **contrasto alla criminalità informatica** e ad **umentare la cybersicurezza**. In particolare sono stati integrati i compiti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevenendo da un lato l'obbligo per l'Agenzia di trasmettere al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo i dati e le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni e dei poteri sui reati informatici, e dall'altro lato un obbligo di collaborazione con l'Agenzia dei soggetti pubblici o privati che hanno subito incidenti di sicurezza informatica o attacchi informatici. Sono stati inoltre estesi i poteri e le prerogative conferiti al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo in ordine ai delitti di cui all'art. 51, co. 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale anche ai procedimenti riguardanti alcuni gravi delitti di criminalità informatica.

DELEGA DI ATTI AL GIUDICE ONORARIO NEI PROCEDIMENTI CIVILI DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI (ART. 3)

Si prevede che, **fino al 30 dicembre 2024**, nei procedimenti davanti al **tribunale per i minorenni** aventi ad oggetto la **responsabilità genitoriale**, il giudice abbia la facoltà

di **delegare** taluni specifici **adempimenti**, tra cui l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, ad un **giudice onorario**.

CORSI DI FORMAZIONE PER ACCEDERE AD INCARICHI SEMIDIRETTIVI E DIRETTIVI DELLA MAGISTRATURA (ART. 4)

Viene modificata la disciplina riguardante i **corsi di formazione** per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di **incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati**, prevedendo che il materiale documentale relativo ai corsi di formazione sia inviato al Consiglio Superiore della Magistratura anche in riferimento all'attribuzione di incarichi semidirettivi e non solo di quelli direttivi, modificando il termine di decorrenza dal quale calcolare a ritroso il periodo di cinque anni in cui maturare il requisito della partecipazione al corso ed escludendo dall'obbligo di partecipazione al corso i magistrati che nello stesso periodo (o in parte di esso) abbiano già svolto incarichi direttivi o semidirettivi. Si prevede che queste disposizioni si applichino anche alle procedure bandite a decorrere dal 21 giugno 2022, non ancora concluse.

DISCIPLINA TRANSITORIA PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI DEI RUOLI EPE E IPM (ART. 5)

Introdotta una **disciplina transitoria**, in vigore fino al **31 marzo 2033**, per cui gli incarichi dirigenziali superiori nell'ambito della **Esecuzione penale esterna (Epe)** e degli **Istituti penali minorili (Ipm)** possono essere conferiti ai **dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario**, in possesso della anzianità di nove anni e sei mesi. Inoltre si prevede, per la stessa durata, che ai dirigenti penitenziari dell'esecuzione penale esterna e di istituto penale minorile, non ancora in possesso dell'anzianità prevista, possa essere conferito l'incarico di **direttore aggiunto**.

DIRIGENZA PENITENZIARIA (ART. 5-BIS)

Con un intervento in sede referente si è stabilito, nell'ambito della dotazione organica della **dirigenza penitenziaria**, l'incremento da 45 a 70 dei posti di dirigente penitenziario con incarichi superiori, ferma restando la vigente dotazione organica della dirigenza stessa.

REATO DI INCENDIO BOSCHIVO (ART. 6)

Apportate alcune modifiche al reato di **incendio boschivo**, di cui all'art. 423-*bis* del codice penale, **augmentando il minimo edittale della pena** sia nel caso si integri la fattispecie colposa che quella dolosa e prevedendo **un'aggravante ad effetto speciale** nel caso in cui tale fattispecie sia commessa con **abuso di poteri** o violazione di **propri doveri** inerenti alla prevenzione e al contrasto degli incendi o **per trarne profitto**. In sede referente è stata aggiunta come **pena accessoria** alla condanna per il reato di incendio boschivo anche l'**interdizione dai pubblici uffici** e l'**incapacità di**

contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di **5 anni**.

DISPOSIZIONI PENALI A TUTELA DELL'ORSO BRUNO MARSICANO (ART. 6-BIS)

Introdotta, in sede referente, una **sanzione penale** per chi abbatte, cattura o detiene **orsi bruni marsicani**.

REATI AMBIENTALI E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI DERIVANTE DA REATO (ART. 6-TER)

In sede referente sono state introdotte modifiche al D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) per trasformare in **reati contravvenzionali** alcuni illeciti amministrativi in materia di **rifiuti**; al D.Lgs. n. 231 del 2001 per estendere i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ai delitti di **turbata libertà degli incanti** e in materia di **strumenti di pagamento diversi dai contanti**; al codice penale, al fine di inasprire il trattamento sanzionatorio in materia di **delitti contro l'ambiente**.

DESTINAZIONE DELLA QUOTA IRPEF DELL'OTTO PER MILLE RELATIVA ALLE SCELTE EFFETTUATE DAI CONTRIBUENTI A FAVORE DELLO STATO SENZA L'INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO (ART. 7)

Si dispone che la **quota dell'otto per mille dell'Irpef** attribuita alla diretta gestione statale, oggetto di ripartizione **nell'anno 2023** e riferita alle **scelte non espresse** dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, sia **utilizzata prioritariamente** per finanziare interventi straordinari per il **recupero dalle tossicodipendenze** e dalle **altre dipendenze patologiche**.

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 47 E 48 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1985, N. 222, IN TEMA DI DESTINAZIONE DELLA QUOTA IRPEF DELL'OTTO PER MILLE (ART. 8)

Si introducono modifiche agli articoli 47 e 48 della legge n. 222 del 20 maggio 1985, in materia di **ripartizione della quota dell'otto per mille dell'Irpef** di diretta gestione statale, prevedendo, in particolare: una **nuova finalità** di destinazione delle risorse di **competenza statale**, relativa ad interventi straordinari per il **recupero dalle tossicodipendenze** e dalle **altre dipendenze patologiche**; la ripartizione delle risorse relative alla quota a diretta gestione statale, per le quali i contribuenti **non hanno effettuato una scelta** tra gli interventi di cui all'articolo 48, **secondo finalità stabilite** annualmente con **deliberazione del Consiglio dei Ministri** o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse.

ABOLIZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA E MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-2 (ART. 9)

Si prevede l'**abolizione degli obblighi in materia di isolamento delle persone positive al SARS-COV-2 e di autosorveglianza dei contatti stretti** di soggetti confermati positivi al virus. Viene inoltre esplicitamente soppressa la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi in materia di autosorveglianza. Si rivede poi la disciplina sul **monitoraggio della situazione epidemiologica** derivante dal virus, prevedendo che la comunicazione dei relativi dati da parte delle Regioni e delle Province autonome avvenga **non più con cadenza quotidiana**, come già stabilito a livello legislativo, bensì secondo periodicità da individuarsi con provvedimento del Ministero della Salute. Si precisa, inoltre, che resta fermo il potere del Ministro della Salute di emettere **ordinanze di carattere contingibile e urgente**, in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni, ai fini dell'adozione delle misure eventualmente necessarie al contenimento e al contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2.

RIORDINO DELLE AREE FUNZIONALI E RIORGANIZZAZIONE SU BASE DIPARTIMENTALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA (ART. 10, CO. 1-3 E 5-BIS)

Si procede da un lato al **riordinamento delle aree funzionali del Ministero della Cultura**, senza mutarne le attribuzioni, e dall'altro lato alla **modifica del modello organizzativo**, attualmente incentrato sulle direzioni generali coordinate da un segretario generale, optando per il modello **articolato in dipartimenti** (che non potranno essere più di quattro). In sede referente si è disposto di ampliare, a livello di requisiti, la platea dei soggetti esperti cui possono essere conferiti gli incarichi, di livello dirigenziale, relativi ai **poli museali** e agli **istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale**.

CONTRIBUTO PER LE CELEBRAZIONI DELL'OTTAVO CENTENARIO DELLA MORTE DI SAN FRANCESCO D'ASSISI (ART. 10, CO. 4)

Si modifica la legge n. 140 del 2022, "**Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi**", facendo venir meno la previsione che rinvia a un Dpcm per stabilire i criteri di assegnazione e riparto annuale del **contributo economico** disposto dalla legge stessa.

PROROGA DELL'INCREMENTO DEL COSTO DEI BIGLIETTI D'INGRESSO NEI LUOGHI E ISTITUTI DELLA CULTURA SITUATI IN AREE ALLUVIONATE (ART. 10, CO. 5)

Viene **prorogato** di tre mesi, dal 15 settembre al 31 dicembre 2023, il **termine** ultimo di efficacia dell'**incremento** di un euro del **costo dei biglietti** di ingresso negli **istituti e luoghi della cultura** di appartenenza statale delle **aree alluvionate**.

TRATTENIMENTI IN SERVIZIO DI DIRIGENTI PUBBLICI (ART. 11, CO. 1 E 2)

Si introduce una norma transitoria che consente alle pubbliche amministrazioni, per un periodo che in ogni caso non vada oltre il 31 dicembre 2026, di **trattenere in servizio** – oltre il limite anagrafico per il collocamento a riposo di ufficio – i **dirigenti generali titolari della direzione di dipartimenti** o di strutture corrispondenti a questi ultimi (secondo i rispettivi ordinamenti). Tale possibilità è posta con esclusivo riferimento ai dipartimenti o strutture che siano attuatori di interventi previsti nel PNRR.

ESCLUSIONE DAI DIVIETI DI CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI IN QUIESCENZA (ART. 11, CO. 3)

Si introduce un'**esclusione** dalla disciplina restrittiva **sugli incarichi ai soggetti già lavoratori pubblici o privati e collocati in quiescenza**. L'esclusione riguarda il conferimento di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche. Si esplicita inoltre che resta ferma, qualora ne sussistano i presupposti, l'applicazione delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

RISERVA NEI CONCORSI ENTI LOCALI (ART. 11, CO. 3-BIS)

Si estende a tutti gli **enti locali** la possibilità di prevedere **riserve di posti per personale interno** nell'ambito di **concorsi per il reclutamento di personale dirigenziale**, possibilità attualmente prevista, ai sensi del decreto-legge n. 75 del 2023, per i soli Comuni.